



56197-18

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

ADRIANO IASILLO	- Presidente -	Sent. n. sez. 4413/2018
LUIGI FABRIZIO MANCUSO		CC - 16/11/2018
GIUSEPPE SANTALUCIA	- Relatore -	R.G.N. 23896/2018
FRANCESCO CENTOFANTI		
RAFFAELLO MAGI		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 06/02/2018 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILA

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;
lette/ ~~sentite~~ le conclusioni del PG

*del D. Tomyer, che
ha chiesto l'annullamento in corso*

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha rigettato il reclamo proposto da (omissis), detenuta in regime di cui all'articolo 41-bis ord. pen., contro il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di trattenimento di una missiva contenente un vaglia postale mandato da persona diversa da un familiare o convivente. Ha osservato che il provvedimento, indipendentemente dall'osservanza della richiamata circolare del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria che limita la possibilità, per i detenuti in regime di cui all'articolo 41-bis ord. pen., di ricevere vaglia postali solo se provenienti da familiari o conviventi, è adeguatamente motivato.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di (omissis) (omissis) che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Il Tribunale non dà conto degli elementi concreti su cui sarebbe fondato nel caso specifico il pericolo che la consegna del denaro possa rappresentar uno strumento di collegamento tra il detenuto e l'organizzazione di appartenenza. Il provvedimento impugnato, poi, è privo di base normativa, dato che la richiamata circolare del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria nulla dice per le somme ricevute tramite vaglia dai detenuti. Quella limitazione non è dunque applicabile al caso concreto.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.

1.1. Il Tribunale di sorveglianza ha fornito una motivazione carente nel giustificare la correttezza del provvedimento di trattenimento della missiva contenente il vaglia postale. Ha infatti messo in evidenza la necessità di scongiurare il pericolo che l'invio di emolumenti economici possa agevolare il mantenimento di un collegamento diretto tra il detenuto in regime speciale e l'organizzazione criminale esterna, ma nulla ha detto su dati essenziali a comprendere la concretezza del pericolo paventato. Non ha, ad esempio, indicato la somma oggetto del vaglia e la specifica provenienza, sì che la prospettazione del pericolo di collegamento criminale è rimasta una mera asserzione astratta, priva dei necessari ancoraggi alla situazione posta al suo esame.


2. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, che provvederà dando conto delle determinazioni assunte con adeguata e specifica motivazione.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila.

Così deciso il 16 novembre 2018

Il consigliere estensore
Giuseppe Santalucia



Il presidente
Adriano Iasillo

